

## Determinazione del Dirigente del Servizio Urbanistica

Prot. n. 66/27634/2011

OGGETTO: COMUNE DI PINASCA - PROGETTO PRELIMINARE SESTA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.I. - (DELIBERAZIONE C.C. N. 26 DEL 27/06/2011) - OSSERVAZIONI.

### Il Dirigente del Servizio Urbanistica

**visto** il progetto preliminare della Variante Parziale al P.R.G.I., adottato dal Comune di Pinasca con deliberazione del C.C. n. 26 del 27/06/2011 (*Prat. n. 104/2011*), trasmesso alla Provincia in data 13/07/2011 (pervenuto il 13/07/2011) ai sensi del settimo comma art. 17 L.R. n. 56/77, per la sua valutazione rispetto alle previsioni contenute nel Piano Territoriale di Coordinamento (P.T.C.);

**preso atto** dei motivi che hanno indotto l'Amministrazione Comunale ad adottare il Progetto Preliminare della Variante parziale al P.R.G.I. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 26 del 27/06/2011 di adozione;

**rilevato** che, nello specifico, il Progetto Preliminare della Variante parziale in oggetto, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone di apportare alcune modifiche normative inerenti l'area di completamento e di riordino degli impianti produttivi esistenti "IR3". Le variazioni introdotte riguardano unicamente le modalità di intervento consentite sugli edifici esistenti alla data di approvazione della Variante Parziale. In particolare la Variante introduce nella scheda di zona le seguenti modifiche:

- inserimento di norma specifica inerente il computo e la verifica delle superfici coperte;
- introduzione di prescrizione specifica relativa all'altezza massima ed al numero di piani consentiti;
- aggiornamento dei fabbricati esistenti nella zona oggetto di modifiche.

La documentazione di Variante aggiorna, per le parti interessate, la cartografia di Piano; verifica il rispetto dei parametri di cui al settimo comma dell'art. 17 L.R. 56/77. L'atto amministrativo di adozione non riporta le cause di esclusione dal processo di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.) di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., come richiesto dalla D.G.R. n. 12-8931 del 9 giugno 2008 "*Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di valutazione ambientale strategica*"; la documentazione è carente della compatibilità con il Piano di Classificazione Acustica, prevista dalla L.R. 52/2000 art. 5 comma 4 ai sensi della quale "*Ogni modifica degli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica e l'eventuale revisione della classificazione acustica*".

**dato atto** che la Provincia:

- può esprimere osservazioni e proposte sui contenuti della Variante medesima, ai sensi del settimo comma dell'art. 17 della L. R. n. 56/77, così come modificato dalla L.R. n. 41 del 29 luglio 1997, in quanto soggetto portatore di interessi diffusi;
- svolge, ai sensi dell'art. 20 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, compiti di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni e pertanto risulta legittimata alla presentazione di osservazioni e proposte;

**atteso** che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'articolo 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs 18/08/2000 n. 267 e dell'articolo 35, comma 2 dello Statuto provinciale e dell'art. 5 del vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

**visti** gli artt. 41 e 44 dello Statuto;

## D E T E R M I N A

1. **di formulare**, in merito al Progetto Preliminare della Sesta Variante Parziale al P.R.G.I. (ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77), adottato dal Comune di Pinasca con deliberazione C.C. n. 26 del 27/06/2011, le seguenti osservazioni:
  - a) si ricorda che, così come previsto dalla Circ. Reg. 16/URE in merito alle caratteristiche formali degli elaborati tecnici, la documentazione di Variante deve riportare, su ciascun elaborato tecnico, gli estremi della deliberazione di adozione (data, n. verbale) a firma del Segretario Comunale, le firme del Sindaco, del Progettista, del Geologo o Ingegnere -o di altri professionisti - sugli elaborati di specifica competenza ed il timbro del Comune su ciascun elaborato;
  - b) ai sensi dei commi 4-5 della L.R. 52/2000 "*Disposizioni per la tutela dell'ambiente in materia di inquinamento acustico*", ogni modifica agli strumenti urbanistici comporta la contestuale verifica con il Piano di Classificazione Acustica. Si suggerisce pertanto di allegare tale dichiarazione di compatibilità al Piano di Classificazione Acustica in sede di approvazione del progetto definitivo della Variante;
  - c) si ricorda, ai sensi della D.G.R. 09 giugno 2008, n. 12-8931, l'eventuale esclusione della Variante dai processi di Valutazione Ambientale Strategica, dovrà essere riportata, con le relative motivazioni, nell'Atto deliberativo d'approvazione della Variante. A tal proposito, si rammenta quanto riportato nell'allegato II della D.G.R. sopracitata: "*...Nei casi di esclusione...le deliberazioni di adozione ed approvazione dello strumento urbanistico devono esplicitamente richiamare, ... la motivazione della mancata attivazione del processo valutativo*";
  - d) in merito agli aspetti idrogeologici, si fa presente quanto segue:
    - si rileva che le "*indagini geologiche-tecniche*" previste in allegato dalla lettera di accompagnamento alla documentazione di Variante, non risultano pervenute. Inoltre, la stessa documentazione geologica non risulta presente negli elaborati di Variante adottati dal Comune con D.C.C. n. 26 del 27/06/2011. In sede di approvazione definitiva della Variante, occorrerà pertanto, approvare anche tale elaborato come parte integrante della

documentazione di Variante;

- dalla specifica documentazione cartografica in nostro possesso, l'area su cui insistono gli stabilimenti oggetto di Variante, risulterebbe essere compresa in un ambito a "*Rischio idrogeologico Molto Elevato - R.M.E.*", specificatamente normato al Titolo IV delle N.T.A. del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Considerando che il Comune di Pinasca non risulta, ad oggi, adeguato al P.A.I. (anche se è in fase di redazione la specifica variante strutturale di adeguamento da parte della Comunità Montana), si ricorda che per le aree R.M.E., in attesa dell'adeguamento al P.A.I., valgono le norme tecniche previste dal Piano per l'Assetto Idrogeologico. Si suggerisce pertanto di valutare se gli interventi urbanistici previsti in Variante risultano conformi con tali prescrizioni normative. La variante di adeguamento al P.A.I. provvederà, successivamente, a definire norme specifiche per tali aree. Quanto sopra, viene specificato a titolo di apporto collaborativo, ricordando gli obiettivi indicati dal P.T.C. vigente ovvero "*Assumere le indicazioni territoriali di difesa dal rischio idrogeologico e idraulico, di tutela delle qualità delle acque di superficie e sotterranee e dell'aria come priorità nella destinazione d'uso del suolo*", obiettivo confermato anche nella "*Relazione illustrativa*" del PTC2 (variante al P.T.C. vigente), adottato con D.C.P. n. 26817/2010, in base al quale, in materia di rischio idrogeologico e difesa del suolo, si ribadisce: "*La sicurezza, diritto dei cittadini, non è solo la garanzia che le regole del vivere civile siano rispettate, ma è anche e soprattutto la possibilità di vivere in un territorio "sicuro", in cui i luoghi dell'abitare, del lavoro, dello studio, del divertimento e le reti di comunicazione siano protetti, e quindi i cittadini siano il meno possibile esposti a situazioni di rischio*";
  - e) in merito al nuovo metodo di calcolo della Superficie Coperta proposto per gli edifici esistenti dell'area "*IR3*", si ricorda che dovranno essere fatti salvi gli eventuali diritti di terzi e le distanze e/o confrontanze a norma del Codice Civile e del Regolamento Edilizio comunale;
2. **di dare atto** che, con specifico provvedimento della Giunta Provinciale, viene dichiarata la compatibilità della Variante in oggetto con il Piano Territoriale di Coordinamento, ai sensi del comma 7, art. 17 L.R. n. 56/77;
  3. **di trasmettere** al Comune di Pinasca la presente determinazione per i successivi provvedimenti di competenza.

Torino, 28/07/2011

Il Dirigente  
(Arch. Gianfranco Fiora)  
F.to in originale